



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 52 del 2007, proposto da:  
Bergonzi Gianfranco, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Agnello, Riccardo Maoli, Evelina Torrelli, con domicilio eletto presso Barbara Avv. Tempesta in L'Aquila, via Fontesecco N.16;

*contro*

Ministero dell'Interno, Questore Piacenza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento del Questore della Provincia di Piacenza 9.1.2007, prot. n. 2007 /PAS/11/A, di reiezione della richiesta di autorizzazione e divieto di prosecuzione dell'attività di intermediazione nel settore delle scommesse per conto della società Stanley International Betting nel Centro di trasmissione dati in Carpaneto Piacentino, presso il Centro commerciale "Mazavecchia".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questore di Piacenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30/01/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi

per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO

Con il ricorso in epigrafe indicato, Bergonzi Gianfranco, in proprio e quale legale rappresentante della GLINA s.r.l., con sede in Carpaneto Piacentino, chiedeva l'annullamento del provvedimento del Questore di Piacenza recante diniego della richiesta di autorizzazione e divieto di prosecuzione dell'attività di intermediazione nel settore nelle scommesse per conto della società Stanley International Betting, intrapresa nel Centro trasmissione dati gestito dal ricorrente in Carpaneto Piacentino presso il centro commerciale "Mazavecchia".

Premetteva in fatto il ricorrente di aver stipulato con la Stanley International Betting (SIB) di Liverpool un contratto concernente l'attività di intermediazione, per conto di quest'ultima, nel settore delle scommesse sulle manifestazioni sportive indicate dalla stessa SIB, società regolarmente costituita in Inghilterra e Galles, autorizzata e controllata dal Governo britannico in base alle leggi inglesi a gestire l'esercizio di scommesse su avvenimenti sportivi internazionali; l'attività del ricorrente si sarebbe limitata a svolgere attività di servizi, ricevendo le prenotazioni di giocate richieste dagli utenti, verificandone la regolarità, accettando le giocate e trasmettendo al centro le indicazioni per il calcolo delle vincite ed i pagamenti; lo stesso ricorrente e la Stanley avevano ritualmente comunicato alla Questura, ai sensi dell'art 19 legge n.241/90, l'intenzione di avviare l'attività di intermediazione nei locali sopra indicati, di non trovarsi in nessuna condizione ostativa ed avevano altresì chiesto il rilascio di apposita licenza o autorizzazione per lo svolgimento dell'attività.

Il provvedimento impugnato recepisce le indicazioni fornite dal Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza con circolare 476/2004, n557/PAS.300:13500F (27) concernente l'attività di raccolta scommesse per conto di allibratori stranieri, nel richiedere la previa licenza ex art. 88 TULPS, non posseduta dal ricorrente e rilasciabile solo a soggetti concessionari autorizzati da parte di Ministero o altri enti ai quali la legge riserva l'organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione, condizioni soggettive non riscontrabili nel ricorrente; e aggiungendo che l'attività di intermediazione sarebbe comunque vietata nel settore delle scommesse, che potrebbero essere esercitate solo in nome e per conto di un soggetto concessionario autorizzato.

Da qui il ricorso che deduce: 1) Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 10, 11, 15 e 41 Cost.; artt. 10. 12. 31. 42. 46. 47. 48. 49. 50 e 55 e 86 nonché 220, 226 e 234 penultimo e ultimo comma Trattato CE; artt. 88 R.D. 18.6.1931, n.773 e 4 commi 1 e 4-bis legge 23.12.1989, n.401, così come modificati ed integrati dall'art. 37, commi 4 e 5 della legge 388/00; artt. 1 e seguenti d.lg.14.4.1948, n.496, artt. 3 e 19 L. n.241/90; art. 7 D.M. 2.6.1988, n.74 – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta: l'attività svolta in Italia dalla Stanley tramite il centro di trasmissione dati gestito dal ricorrente, è tutelata dalla normativa comunitaria concernente l'insediamento delle

imprese in uno Stato membro diverso da quello di provenienza, prevalente sulla normativa nazionale eventualmente difforme; tale deve ritenersi il regime di privativa a favore dello Stato dell'esercizio delle scommesse nell'ordinamento italiano e la possibilità di concessioni in materia a soggetti qualificati per solidità finanziaria, dei quali sia possibile predicare la trasparenza dell'assetto proprietario (che preclude così l'accesso delle società di capitale aperte, quotate in borsa) e che soprattutto impedisce l'accesso sul mercato degli operatori esteri autorizzati da altri paesi dell'Unione europea, in violazione dei principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, più volte affermati anche in subiecta materia dalla Corte di giustizia; ne consegue l'incompatibilità degli artt 88 TULPS e 4 L. 401/1989, come modificati dall'art. 37 legge n.388/2000, con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi sanciti da trattato CE; 2) Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 19 legge 7.8.1990, n.241, art. 8 R.D. 18.6.1931, n.73 – eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta: il ricorrente ha ritualmente presentato denuncia di inizio attività e richiesta di autorizzazione alla Questura che si è acriticamente trincerata dietro la necessità di previa concessione da parte dello Stato.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare.

Con Ordinanza 15.2.2007, il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare.

Si costituiva il Ministero chiedendo il rigetto del ricorso.

Le parti depositavano memorie.

All'esito della pubblica udienza del 30 gennaio 2008, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

## DIRITTO

I. Con il provvedimento impugnato il Questore di Piacenza ordinava al Bergonzi di cessare immediatamente l'attività di raccolta di scommesse legate all'esito di competizioni ed eventi sportivi, non essendo lo stesso munito del prescritto titolo di polizia.

Ritiene il ricorrente che la normativa nazionale vigente in materia di scommesse e di concorsi pronostici (art. 88 R.D. n.773/1931 ed art. 4 legge 410/1989, come successivamente modificati ed integrati) posta a base dell'impugnato diniego, realizzando un regime di monopolio in favore dello Stato, non possa trovare applicazione in quanto incompatibile con i principi comunitari della libertà di stabilimento (art. 43 Trattato UE) ed della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea (art. 49); pertanto, l'attività di intermediazione che il ricorrente ha chiesto di esercitare per conto di società straniera regolarmente autorizzata dallo stato straniero a svolgere l'attività sarebbe soggetta a mera autorizzazione, per la quale esso ricorrente avrebbe tutti i requisiti di legge.

II. Va anzitutto premesso, seguendo l'ordito argomentativo proposto da parte ricorrente, che la Corte di giustizia comunitaria ha in più occasioni avuto modo di chiarire che la normativa comunitaria va interpretata nel senso che le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (artt. 43 e 49 Trattato UE) non costituiscono

valori assoluti ed inderogabili ma vanno adeguatamente bilanciati con altri valori ritenuti di analogo rango, ed in particolare con valori riconducibili all'ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza, valevoli, a termini degli artt. 46 e 55 del trattato CE, a giustificare restrizioni ai suddetti principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La legislazione italiana, come dettagliatamente analizzata dal ricorrente e come più sinteticamente interpretata dalla Corte di Giustizia (in Sentenza grande sezione 6 marzo 2007, in cause riunite C-338/04, C-359/04 e C360/04), prevede, nei confronti di chi intenda esercitare un'attività nel settore dei giochi d'azzardo, l'obbligo di ottenere una concessione, un sistema di attribuzione delle concessioni mediante gara che esclude taluni tipi di operatori e, in particolare, le società i cui singoli azionisti non siano identificabili in qualsiasi momento; l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia e sanzioni penali in caso di violazione della normativa di cui trattasi.

II.1) Orbene, pacifica essendo la conclusione cui perviene la Corte, peraltro sulla base di sua pregressa giurisprudenza (cfr. Sentenza Gambelli e altri), sull'effetto di restrizione alla libertà di stabilimento, nonché alla libera prestazione dei servizi, di una normativa nazionale che vieti l'esercizio di attività di raccolta, accettazione, registrazione e trasmissione di proposte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciate dallo Stato membro interessato, conclusione che neppure la difesa resistente contesta, la questione è se tale restrizione, nelle sue concrete modalità di applicazione, risulti giustificata alla stregua degli artt. 46 e 55 del trattato, ovvero da motivi imperativi di interesse generale, così da ritenerla, in definitiva, comunque legittima e consentita dal diritto comunitario.

II.2) In proposito, la stessa Corte non manca di evidenziare che effettivamente “un certo numero di motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode e dell'incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative all'ordine sociale in generale” può effettivamente ipotizzarsi in materia e che pertanto “le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l'individuo e la società che sono collegate ai giochi d'azzardo e alle scommesse possono giustificare che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare le esigenze di tutela del consumatore e dell'ordine sociale”. In tale contesto, “anche se gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo e eventualmente di definire con precisione il livello di protezione perseguito, le restrizioni che essi impongono devono tuttavia soddisfare le condizioni che risultano dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità” e in particolare impongono la verifica “se le stesse siano idonee a garantire il perseguimento dello scopo perseguito dallo Stato membro interessato, se non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo e se le restrizioni operate non siano applicate in modo discriminatorio”.

Tanto premesso, è di particolare rilievo – e certamente illuminante per la soluzione della questione – è la conclusione cui perviene la Corte in ordine alla compatibilità del regime concessorio con il sistema comunitario; tale regime, pur riducendo il numero di operatori (prestabilito dalla legge nazionale), potrebbe certamente, in astratto, ritenersi in contrasto con la politica espansiva nel settore dei giochi d'azzardo pur evidentemente perseguito dal legislatore italiano allo scopo, esplicito ed esplicitato nelle disposizioni a riguardo (copiosamente citate negli atti difensivi di parte

ricorrente), di incrementare le entrate fiscali, non potendosi in alcun modo giustificare con l'obiettivo di limitare la propensione al gioco dei consumatori e di limitare l'offerta dei giochi, che la Corte ha più volte ritenuto valida giustificazione delle restrizioni operate, ma che ovviamente non può essere opposto nel caso di specie.

Ma vi è un altro tipo di obiettivo, riconducibile anch'esso a motivi imperativi di interesse generale, "ossia quello mirante a prevenire l'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per fini criminali o fraudolenti canalizzandole in circuiti controllabili", che viene identificato come lo scopo reale della normativa italiana e che rende coerente una politica di espansione controllata del settore dei giochi d'azzardo con l'obiettivo mirante ad attirare giocatori che esercitano attività di giochi e di scommesse clandestini, vietati in quanto tali, verso attività autorizzate e regolamentate; gli operatori autorizzati, in tale prospettiva, devono dunque costituire un'alternativa affidabile, ma al tempo stesso attraente, rispetto ad un'attività vietata, il che ben può comportare l'offerta, nella specie ravvisabile, di una sempre più vasta gamma di giochi, una pubblicità di una certa portata e il ricorso a nuove tecniche di distribuzione.

Con tale connotazione finalistica - questa la conclusione raggiunta dalla Corte - un sistema di concessioni ben può costituire un meccanismo efficace a controllare coloro che operano nel settore dei giochi d'azzardo allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti.

Inoltre, la Corte, nella citata pronuncia, ha ritenuto che spetterà ai giudici nazionali verificare se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo, risponda realmente all'obiettivo mirante a prevenire l'esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti, mentre sono senz'altro ingiustificati, alla stregua degli indici sopra enucleati, i limiti frapposti indiscriminatamente agli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati (le società aperte di cui discute il ricorso) e la previsione di sanzioni penali irrogate in assenza di concessione o autorizzazione di polizia qualora risulti nel caso concreto che le concessioni o autorizzazioni non siano state rilasciate, a causa del rifiuto dello stato membro ed in violazione del diritto comunitario.

II.3) Tale verifica, osserva il Collegio, è già stata effettuata dalla Massima giurisprudenza nazionale (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato) che ha in particolare ritenuto che la vigente normativa nazionale non si pone in contrasto con alcuno dei richiamati principi di diritto comunitario, né viola alcuno dei diritti costituzionalmente garantiti pure richiamati in ricorso (cfr. Cons. di Stato, Sez.VI, 29 gennaio 2007, n.334; ma anche Cons.di Stato, sez.VI, n.5795/2006 e 6909/2006; ed ancora, Cass. Pen., sez.un., n.23271/2004).

Più puntualmente, ha osservato il Consiglio di Stato, in fattispecie peraltro assolutamente analoga a quella che ne occupa di un ordine di cessazione di attività di raccolta scommesse in assenza del titolo di polizia, che "la politica espansiva delle scommesse, pur contraddicendo lo scopo sociale di limitare la propensione al gioco, è, tuttavia, coerente con quello di evitarvi, per quanto possibile, le infiltrazioni criminali: sicché, la stessa non è incompatibile con i motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, che a norma degli artt. 46 e 55 del trattato CE, sono altrettanto (se non di più) idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La legislazione italiana in particolare, volta com'è a sottoporre a controllo preventivo e successivo la gestione delle lotterie, delle scommesse e dei

giuochi d'azzardo, si propone non già di contenere la domanda e l'offerta di giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale. Non vi è poi alcun dubbio sull'adeguatezza e proporzionalità di un sistema così articolato, essenzialmente basando sulla riserva pubblica la possibilità di concessione ad altri soggetti, nonché sulla soggezione dei concessionari ad autorizzazione di polizia; infatti, la stessa giurisprudenza comunitaria ha più volte riconosciuto il potere discrezionale di ogni Stato membro di scegliere, per il perseguimento del suo scopo, o la strada del divieto delle scommesse e dei concorsi pronostici o quella, alternativa, della concessione della relativa gestione a soggetti più o meno rigidamente controllati (Cass. Civ. SS.UU. 26 aprile-18 maggio 2004). A ciò va aggiunta la considerazione che la delineata normativa nazionale non ha alcun carattere discriminatorio giacché il sistema di accesso alle concessioni di cui all'art. 2 comma 6 del D.M. 2 giugno 1998 n.174 ed all'articolo 2 comma 8 del D.P.R. 8 aprile 1998, n.169, non distingue tra società italiane e società estere interessate alla gara per le concessioni ed inoltre ai sensi dell'art. 22 comma 11 della L. 27 dicembre 2002 n.289 (legge finanziaria 2003), alle procedure concorrenziali per l'affidamento delle concessioni di cui ai citati regolamenti del 1998 possono partecipare anche le società di capitali e che, con la riforma del diritto societario italiano, a far data dal 1° gennaio 2004, è stata perfezionata la parificazione giuridica del regime delle società italiane a quelle delle altre società europee aperte che fanno appello al mercato del capitale di rischio ( Cons. di Stato, sez.VI, n.5898 del 2005). Normativa, peraltro, anche ripresa e meglio articolata con l'art. 38 del decreto L.4 luglio 2006, n.223, convertito in L.4 agosto 2006, n.248”.

II.4) Traslando i principi sopra enucleabili al caso di specie, è agevole concludere che il ricorso è infondato.

Il ricorrente, di persona e quale rappresentante legale di società a responsabilità limitata con sede in Italia, non è concessionario né titolare di alcuna licenza di polizia per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, onde è del tutto legittimo l'ordine del Questore di cessare immediatamente la detta attività.

Nessun rilievo ha la circostanza che il ricorrente agisca quale “intermediario” della Stanley, primaria società inglese nel campo delle scommesse, che non è parte di questo giudizio né dello specifico rapporto procedimentale con l'Amministrazione dell'Interno che ha opposto il diniego; e in nessun caso il Bergonzi, in forza di un vincolo contrattuale che ha forza di legge unicamente inter partes, potrebbe mutuare un eventuale titolo autorizzatorio ipotizzabile in capo alla Stanley.

La quale Stanley, giova aggiungere, non ha inteso avvalersi del diritto di stabilimento in Italia per lo svolgimento dell'attività e non può pertanto, per interposta persona, in questa sede, lamentarne la lesione.

II.5) Sotto altro profilo, come già osservato dal Consiglio di Stato nella citata decisione n.334 del 2007, l'interesse del ricorrente che intende svolgere attività di intermediazione per conto ed in nome di società estere è privo di tutela, in quanto la legislazione nazionale relega il gioco e la scommessa “ a livello di obbligazione naturale, privi di tutela giuridica in caso di mancato adempimento dell'obbligazione da parte del promittente. L'autorità amministrativa non è, pertanto, legittimata a autorizzare lo svolgimento di un'attività che non consentirebbe al vincitore del gioco e delle scommesse di evocare in giudizio la controparte, nel caso di mancato adempimento della propria obbligazione (naturale) di pagamento del premio o della

scommessa, La riserva allo Stato di tale tipo di attività fa sì che l'unica deroga ammessa a tale principio civilistico riguarda la possibilità che l'attività venga svolta da un soggetto munito di concessione o di autorizzazione rilasciate dalle prescritte Autorità nonché...da un soggetto incaricato dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione"; la conseguenza è che "l'attività di intermediazione è giuridicamente rilevante solo se svolta in nome e per conto di un soggetto concessionario autorizzato ed in tale misura può essere assentito dalla pubblica Autorità".

Le perspicue considerazioni che precedono valgono anche a gettare una più chiara luce sulla complessiva ratio del contestato regime concessorio.

Il "monopolio", anche fiscale, censurato da parte ricorrente, si giustifica vieppiù per ragioni di ordine pubblico, nel senso che il controllo preventivo e permanente assicurato congiuntamente dal regime concessorio e dal rilascio del titolo di polizia, consente all'autorità di pubblica sicurezza non solo di verificare preventivamente le qualità morali e professionali di chi intende svolgere tale attività e l'idoneità e adeguatezza dei locali in cui l'attività stessa deve svolgersi, ma anche di controllare continuamente dette attività, in modo da evitare che essa possa nascere sviata ovvero sviarsi, mediante infiltrazioni criminali, fornendo supporto o copertura ad attività illegali e criminose di riciclaggio di danaro sporco, usura, etc. in un contesto normativo che pone a base dei rapporti intersoggettivi una mera obbligazione naturale non coercibile, a differenza di quanto è riscontrabile in altri settori liberalizzati, non pertinentemente evocati dalla difesa ricorrente (settore del credito, dei lavori pubblici, del collocamento di manodopera) in quanto tutti riconducibili ad obbligazioni civilistiche perfette).

Da qui la più pressante necessità e di sottoporre a controllo, preventivo e permanente, l'attività de qua, la giustificazione della diversità di regime rispetto ad altri settori economici egualmente idonei a favorire degenerazioni criminali e la diversa rilevanza attribuibile al ruolo, non solo complementare, dell'ordine pubblico inteso come bene collettivo e limite implicito alle libertà individuali sul quale poggia la convivenza sociale.

E da qui anche la necessità di assicurare i controlli all'interno della stessa gestione del mercato e non già con modalità meramente regolative ma esterne ad esso.

La riconducibilità delle attività in questione ad attività economiche controllabili, attraverso il regime del monopolio fiscale, è, in tale prospettiva, probabilmente l'unico sistema possibile per garantire la vincolatività delle reciproche obbligazioni e comunque non affatto sproporzionato o irragionevole, poste le premesse di sistema sopra enucleate.

II.6) Ma, giova aggiungere, neppure la Stanley – che, ripetesi, non è parte del presente giudizio - risulta concessionaria o altrimenti autorizzata a svolgere l'attività descritta in Italia e da qui l'assoluta estraneità dell'attività che il ricorrente intende svolgere al modello tipizzato dalla complessiva normativa italiana.

Occorre in proposito osservare che in alcun modo il ricorrente (ovvero la Stanley, a quanto risulta in atti) hanno agito avverso l'eventuale rinnovo delle concessioni rilasciate all'esito dei bandi di gara del 1999 (in ipotesi efficaci fino al 2011), facendo valere la sostanziale esclusione dal mercato di soggetti indebitamente non legittimati

all'epoca della pubblicazione del bando perché costituiti in forma di società di capitali, il che rende priva di rilevanza la questione, nella presente sede sollevata della persistente sostanziale illegittimità della normativa italiana.

Non può revocarsi in dubbio, infatti, che non può sopperirsi alla mancanza del titolo richiesto dalla legge assumendo la mera illegittimità del complessivo sistema senza far valere nelle sedi adeguate tale assunta illegittimità instando per la rimozione degli atti eventualmente ostativi; né in mancanza di tale attività può farsi a meno del titolo rendendosi legale l'attività che ne sia sprovvista.

La stessa Corte di Giustizia, anche nella più volte citata sentenza Placanica del 6 marzo 2007, riconosce che spetta all'ordinamento giuridico interno stabilire le modalità procedurali che garantiscano la tutela dei diritti che gli operatori derivano dall'efficacia diretta del diritto comunitario, a condizione che le dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

Onde, ben potrebbero, secondo la Corte, eliminare eventuali illegittimità e costituire soluzioni appropriate a tale riguardo "tanto una revoca e la redistribuzione delle precedenti concessioni quanto la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni"; attività – giova evidenziare – che non risulta il ricorrente abbia mai, avendone interesse, sollecitato nelle forme egualmente consentite dall'ordinamento.

Ne resta confermato l'assunto per il quale il ricorrente, né in proprio né per interposta persona, ha titolo per l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse in quanto non munito di titolo di polizia in ogni caso non attribuibile in mancanza del presupposto del rilascio della concessione, che in nessun modo il ricorrente ha tentato di ottenere partecipando ai relativi bandi (e facendone valere l'illegittimità in quella sede) ovvero impugnando (sotto i medesimi profili) gli eventuali successivi rinnovi.

II.7) Il ricorso deve essere pertanto respinto.

III. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano, a favore della resistente Amministrazione, in complessivi Euro 3.000 (tremila)

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 30/01/2008 con l'intervento dei signori:

Antonio Catoni, Presidente

Rolando Speca, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore



**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO